

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE - BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL
Credito Cooperativo Italiano Società Cooperativa - ABI 08304.8 - Codice Swift CCRTIT2T76A
Iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi al n. A157637 - Iscrizione all'Albo delle Banche al n.2987.6
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari -
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano SpA - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al
Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 00107860223
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Sede Legale e Direzione: Via Rodolfo Belenzani 12 - 38122 Trento - Tel. 0461-206111 - Fax 0461-
206999
PEC: segreteria@pec.bancapts.it - E-mail: info@bancapts.it - Sito: www.bancapts.it

Da compilare in caso di offerta fuori sede

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig. _____

Dipendente della banca con la qualifica di: _____

Indirizzo _____

Nr. Telefono _____

E-mail _____

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con provvedimento n. _____ del _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, del documento informativo sulle spese, nonché della Guida pratica al conto corrente.

Firma del cliente _____

CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- poiché l'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CREDITO DOCUMENTARIO EXPORT

Credit documentari export: Spese controllo documenti (per ogni controllo eseguito)	€ 30,00 + in aggiunta alle spese eventualmente reclamateci dalle Banche corrispondenti
Credit documentari export: Spese notifica	€ 30,00 + in aggiunta alle spese eventualmente reclamateci dalle Banche corrispondenti
Credit documentari export: Spese utilizzo	€ 30,00 + in aggiunta alle spese eventualmente reclamateci dalle Banche corrispondenti
Credit documentari export: Commissioni utilizzo	0,15% Minimo € 75,00
Credit documentari export: Spese corriere	Come reclamate

EFFETTI E DOCUMENTI AL DOPO INCASSO

Dopo incasso export: Spese carico	€ 30,00
Dopo incasso export: Spese insoluto	€ 10,00
Dopo incasso import Spese incasso	€ 30,00
Eventuali spese/commissioni reclamate da banche	Interamente a carico del cliente

ALTRE SPESE

Spese per informativa precontrattuale	€ 0,00
Spese per rilascio di copia del contratto e del documento di sintesi	€ 0,00
Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento) - invio cartaceo	€ 0,55
Spese per comunicazioni trasparenza (per singolo documento) - invio online	€ 0,00
Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento) - spese di spedizione escluse	Archivio cartaceo in House: € 8,00 Archivio cartaceo c/o Outsourcer: € 6,00 Archivio elettronico: € 3,00
Recupero spese postali	secondo le tariffe vigenti
Bollo contratto	Come da normativa vigente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni lavorativi decorrenti dalla definitiva estinzione/liquidazione/esecuzione di tutti i rapporti e operazioni collegati/connessi al rapporto principale.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
BANCA PER IL TRENINO ALTO ADIGE – BANK FÜR TRENINO-SÜDTIROL
Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Ufficio Reclami
Via Belenzani, n.12 – CAP 38122 – TRENTO
Fax: 0461-977970
e-mail: reclami@bancapts.it
pec: reclami@pec.bancapts.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia

GLOSSARIO

Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di una moneta di un altro Paese.
Cedente	Presentatore e beneficiario del titolo.
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA).